

## Il destino sofferto della CONTRATTAZIONE

**F**inalmente è stato chiarito quale sarà il destino delle contrattazioni integrative di istituto, almeno per l'anno scolastico in corso. Una grande confusione si è infatti generata in seguito ad interpretazioni ed applicazioni precipitose degli effetti della Riforma Brunetta, Legge 150/2009, da parte di quei dirigenti scolastici risultanti più realisti del re. La 150 infatti, modificando le disposizioni del decreto 165 del 2001, dilata i poteri dirigenziali per in riferimento alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici all'interno della Pubblica Amministrazione. Le tappe del percorso che ha disorientato le delegazioni trattanti sono iniziate con la **Circolare** del Dipartimento della Funzione Pubblica **n. 7 del 13 maggio 2010** ("Contrattazione integrativa - Indicazioni applicative del decreto legislativo n. 150/2009") che imponeva l'adeguamento dei contratti integrativi alla L. 250/09 entro il 31.12.2010. Successivamente la Finanziaria straordinaria (L. 122/2010), bloccando i contratti per tre anni, aveva avuto, di fatto, l'effetto di bloccare la legge Brunetta che rinviava la sua stessa applicazione a disposizioni contenute nei contratti rinnovati. Praticamente: niente contratti? Niente riforma! E per tre anni tutto sarebbe dovuto rimanere congelato, comprese le modalità di svolgimento della contrattazione inte-



grativa di istituto.

Una **nota, la AODGPER 8578 del 23 settembre 2010**, rinviava al 2011 le applicazioni della nuova normativa, per garantire un ordinato avvio del funzionamento scolastico. A partire quindi dal 1° gennaio 2011, si presentava, per i dirigenti, l'occasione molto ghiotta di affermare d'autorità i loro diktat. Le trasformazioni previste, infatti, entrano in merito all'**art.6 del CCNL** e sottraggono, alla contrattazione con i sindacati, le lettere h, i ed m dell'articolo succitato; dunque proprio la parte sostanziale, quella con-

cernente l'organizzazione del lavoro: utilizzazione del personale docente in rapporto al POF, assegnazione dei docenti ai plessi, orari di lavoro, rientri, permessi, ferie ecc., lasciando al confronto con le forze sindacali solo l'applicazione dei diritti sindacali, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e la distribuzione del fondo d'Istituto.

Si è creata così una situazione di braccio di ferro fra dirigenti, ANP (il sindacato dei dirigenti) e organizzazioni sindacali nell'interpretazione ed attuazione delle norme contraddittorie: da una parte i presidi a reclamare il potere unilaterale sulla contrattazione, dall'altra i sindacati a contenerlo. A complicare il qua-

(Continua a pagina 2)

## Scatti di gradone: firmato il decreto

**I**l decreto interministeriale (MIUR e MEF) n. 3 del 14 gennaio 2011 è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione.

La tanto attesa norma permette il recupero degli scatti di anzianità nella scuola attraverso l'utilizzo del 30% delle economie di cui all'art. 64, comma 9, della legge n.133/08.

Il testo del decreto corrisponde alla bozza che l'ha preceduto. Nelle dichiarazioni del Ministro, rilasciate ai media il 18 novembre scorso, ne veniva annunciata la pubblicazione entro il mese di novembre 2010, Il documento restituisce gli scatti di carriera relativi all'anno 2010 e prevede che le risorse di cui all'art.64, c. 9 della L.133/2008 pari ad € 351.000.000, siano ripartite nel modo seguente:

- 320.000.000 € siano destinati al riconoscimento delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi

(Continua a pagina 2)

### SOMMARIO

Pag. 3 - Cessazione dal servizio

Pag. 4 - Straordinario

Pag. 5 - Iscrizioni 2011-2012

Pag. 6 - Formazione iniziale docenti

Pag. 7 - Part-time ed attività funzionali

Pag. 8 - Quesitario

## Scatti di gradone: firmato il decreto

(Continua da pagina 1)

incrementi economici per l'anno 2010 del personale docente, educativo ed A.T.A.;

- la restante somma di 31.000.000 € viene utilizzata per l'attivazione dei progetti sperimentali per la valutazione delle scuole e il "merito" degli insegnanti.

Per quanto riguarda l'anzianità degli anni 2011/2012 l'art.4 del suddetto decreto prescrive che le economie realizzate (pari al 30%) siano prioritariamente utilizzate per il recupero degli scatti di anzianità.

Finalmente dunque **possiamo avere una certezza sul destino delle nostre retribuzioni a breve termine**, purtroppo questo decreto **non ci dà ancora sufficienti garanzie rispetto a quello che accadrà dal prossimo anno scolastico in avanti** ma garantisce almeno che verranno applicati i passaggi di gradone previsti fino al 2010. Negli statini dello stipendio però, permane ancora l'indicazione di rinvio di 2 anni allo scatto di gradone. Tranquillizziamo i nostri colleghi: la dicitura è legata al fatto che ci sarà bisogno, per l'anno successivo, di un ulteriore decreto. Il ministero ha comunque dato delle rassicurazioni in proposito. Staremo a vedere.

Ancorchè tardivo, il mantenimento della promessa fatta da Tremonti, attraverso l'emendamento alla finanziaria, ci restituisce almeno un parziale sollievo alla stangata abbattutasi sul reddito degli insegnanti anche a causa del mancato rinnovo contrattuale.

(Elaborazione di un comunicato stampa della Gilda degli Insegnanti)



## Il destino sofferto della contrattazione

(Continua da pagina 1)

dro è intervenuta, a metà gennaio, una nota del Direttore Generale dell'USR Veneto che imponeva l'applicazione immediata della 150 e della circolare n. 7. Successivamente, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, correttivo della 150, andava a rinforzare la posizione dei dirigenti modificando quella parte di disposto che vincolava l'applicazione della 150 al rinnovo dei contratti. Una doppia fregatura dunque: niente contratti e in aggiunta restrizione della democrazia sindacale all'interno della scuola. L'unanime sollevazione delle organizzazioni sindacali presso il MIUR, con l'appello alla necessità di garantire prioritariamente il funzionamento dell'organizzazione scolastica ad anno già inoltrato, ha convinto il direttore Generale del MIUR, dott. Chiappetta,

ad intervenire con la nota (che inseriamo di seguito) a porre fine a strumentali dubbi interpretativi restituendo alla contrattazione d'Istituto le competenze contenute nell'art. 6 del CCNL vigente. Tanto rumore per nulla? Sicuramente tanti inutili contenziosi avviati in un clima di esasperazione generale crescente che non favorisce certo la formazione di un ambiente sereno all'interno delle singole istituzioni scolastiche.



**Michela Gallina**

## Il testo della NOTA chiarificatrice

Roma, 8 febbraio 2011

**Prot. n. AOODGPER. 1042**

*Ufficio di Segreteria*

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LL. SS.

**OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto – A.s. 2010/2011.**

Con riferimento all'oggetto, si ritiene utile richiamare l'attenzione su quanto già precisato con nota n. AOODGPER. 8578 del 23 settembre 2010 in ordine alla necessità che *"le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente"*.

Pertanto si ritiene, anche in considerazione del fatto che l'anno scolastico è ormai avanzato, che siano applicabili le norme contrattuali di cui all'art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica. Restano comunque ferme le contrattazioni in ogni modo concluse.

Tanto si comunica con preghiera di diffusione presso le istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

# Cessazioni dal servizio

Emanati decreto e circolare



**L'11 febbraio 2011 scade il termine per la presentazione delle domande.**

Il Ministro, con la **Circolare n. 100 del 29 dicembre**, fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del **Decreto n. 99 del 28 dicembre 2010** che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.

Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellata dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i **REQUISITI necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione (quota 96), ancorché maturati entro il 31 dicembre.**

Viene inoltre ribadito come valido il **compimento del 40° anno di contribuzione.**

**Entro la stessa data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la possibilità di revocare** le suddette istanze, rinunciando, alla domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine dell'11 febbraio 2011 è valevole anche per coloro che, in possesso dei requisiti, chiedono la **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

## PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'inoltro delle domande e comunica-

zioni di cessazione del personale docente di ruolo o la revoca delle domande presentate avverrà esclusivamente mediante l'utilizzo delle "Istanze on line", c.d. POLIS. Nel caso gli interessati avessero già prodotto domande in forma cartacea le stesse devono essere riprodotte con la modalità POLIS.

Le funzioni sono disponibili nel sito "Istanze on line" dal 12 gennaio 2011 all'11 febbraio 2011.

Saranno trasmesse via web solamente le istanze e comunicazioni concernenti la **cessazione dal servizio** del personale scolastico (domande di dimissioni volontarie dal servizio, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio), e non le domande per accedere al trattamento pensionistico, come precisato dal Miur con nota prot. 10445 del 24 novembre u.s. (due sono infatti le domande da presentare: una per la cessazione e una per avere diritto alla corresponsione della pensione).

**Il personale non di ruolo**, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della provincia di Trento ed a quelle di Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di **trattenimento in servizio** continuano ad essere presentate in forma cartacea.

E' previsto il **collocamento a riposo "forzato"** per chi ha raggiunto i 40 anni di contribuzione (come stabilito dalla Direttiva n. 94/2009) se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.

**Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato agli interessati entro lunedì 28 febbraio 2011:** eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012.

Anche per i **trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni** vengono confermati, con alcune precisazioni, i contenuti della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009.

La manovra economica 2011 (L. 122/10), si legge nella circolare, assimila il mantenimento in servizio a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse. I criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94, devono essere conseguentemente applicati con modalità più puntuali. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, è da farsi riferimento agli organici di diritto dell'a.s.

*(Continua a pagina 4)*

## Scadenze domande e comunicazioni

In sintesi questo il prospetto delle principali scadenze:

- **Apertura** funzioni presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line": **12 gennaio 2011.**
- **Termine** di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line": **11 febbraio 2011.**
- Tutte le domande presentate si intendono accolte senza l'emissione del provvedimento formale alla data di 11 febbraio 2011.
- L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione deve essere comunicata agli interessati non appena la stessa mancanza dei requisiti venga accertata dall'Ufficio Pensioni dell'U.S.T competente, e comunque non oltre il 31 marzo 2011.
- N.B. Entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione è possibile ritirare la domanda di cessazione dal servizio.
- **Accoglimento domande** proroga e comunicazione dagli USR al Miur **entro l'8 aprile 2011.**

(Continua da pagina 3)

2010-2011, non senza una stima della prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2011-2012. Sarà opportuno, inoltre, privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate al MIUR, da ciascun USR, divise per classe di concorso o posto, con la massima urgenza non oltre l'8 aprile 2011.

Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni, qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima, o i 40 solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974.



## PART-TIME

Ricordiamo ai colleghi interessati che il termine di presentazione delle domande di part-time scadrà il prossimo 15 marzo.



## MOBILITA' 2010-2011

Quest'anno il Contratto integrativo sulla mobilità uscirà in ritardo, pare a causa di rallentamenti nel passaggio della bozza di ipotesi di CCNI alla Funzione Pubblica (avvenuta solo in data 24 gennaio). La pubblicazione del contratto è attesa quindi per la seconda metà del mese di febbraio.



# STRAORDINARIO

Che il lavoro straordinario sia **facoltativo è un principio fondamentale del nostro ordinamento.**

Le prestazioni in eccedenza all'orario di lavoro contrattuale non possono essere pretese dal Dirigente scolastico. Dunque non è possibile nemmeno stipulare clausole negoziali, in sede di contrattazione integrativa d'istituto, che prevedano tale obbligatorietà.

Questo è quanto affermano sia l'Ufficio legale che l'Ufficio di Consulenza nazionali della Gildea degli Insegnanti.

Pertanto gli obblighi di ogni lavoratore sono da individuarsi nell'ambito di quelli previsti dal contratto di lavoro, essendo quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 45 del dlgs 165/2001, l'unica fonte di riferimento in ordine alla fattispecie. Quanto sopra avviene per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 29/93, e successive modificazioni e integrazioni, oggi coordinate nel citato dlgs 165/200. Il nostro contratto di lavoro dedica gli artt. 28 e 29 agli obblighi di servizio del personale docente e, tra questi, non rientrano **le cosiddette attività aggiuntive che sono supplementari e quindi facoltative.** Mentre la "attività funzionali all'insegnamento", art. 29 del CCNL 2006-2009, non danno diritto a compensi straordinari e sono incluse negli obblighi di servizio, le attività aggiuntive e quelle eccedenti, di converso, danno diritto a compenso a parte. Ne consegue che risultino **illegittime eventuali pretese, da parte dei dirigenti, di prestazione straordinaria in assenza di consenso del lavoratore.**

Quanto sopra sostenuto è avallato dalla giurisprudenza che andiamo a prendere in considerazione di seguito.

**- Con la sentenza della Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione/ procedimento C-350/99) dell' 8 febbraio 2001:** ("Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - Normale orario di lavoro giornaliero o settimanale - Norme applicabili allo svolgimento di lavoro straordinario - Regime probatorio"), **è stato riaffermato, anche a livello comunitario, il principio della non obbligatorietà del lavoro straordinario.** Principio generale che, in caso di violazione, determina addirittura la nullità del contratto di lavoro.

- La speciale legge, richiamata dall'art.2107 c.c., tuttora in vigore perchè mai abrogata espressamente o tacitamente, risale al 1923: si tratta del **Regio decreto legge n 692 del 15.3.1923**, a mente del quale "la durata massima normale della giornata di lavoro (...) non potrà superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali". La stessa fonte legislativa è chiara allorquando, all'art. 5 dispone che la durata massima è superata se "E' autorizzata, **quando vi sia accordo tra le parti**".

- A parte la limitazione temporale, inderogabilmente prevista dall'art. 2107 del Codice civile, ad ogni prestazione di lavoro che supera l'ordinario comunque denominato (straordinario, supplementare, aggiuntivo, eccedente), vieppiù, limite virtualmente insito nei principi informativi sanciti dalla Carta Costituzionale, **il lavoro che supera l'ordinario non può essere un obbligo per i pubblici dipendenti** in quanto sottoposto ad autorizzazione (**Cons. Giust. Amm. Sic. sez. Consult. N.274/99; Cons. Stato N.2170/99; TAR Puglia, sez. Bari, n.449/99**).

In conclusione, gli impegni aggiuntivi esistono solo su base volontaria, sono realizzabili unicamente con la disponibilità del docente interessato, ma purtroppo per i docenti, de jure conditio, non sono riconosciuti economicamente a livello del lavoro straordinario.

(Rielaborazione di un servizio a cura del Cidog)



# Iscrizioni 2011-2012

alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.

La Circolare n. 101 datata 30 dicembre 2010, fissa il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), al **12 febbraio 2011**.

## Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il **31 dicembre 2011** il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il **30 aprile 2012**.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre 2011**.

Anche per quest'anno dunque vengono confermati gli anticipi.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento n. 89):

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l'iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Come è noto, gli **orari di funzionamento della scuola dell'infanzia**, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a **40 ore** settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a **25 ore** settimanali o elevato fino a **50**.

Al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, è prevista per l'anno scolastico **2011-2012** la **prosecuzione delle "sezioni primavera"** in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

"L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso".

*Con quest'ultima indicazione, lo Stato delega agli Enti Territoriali pubblici e privati l'onere di rispondere alla copertura del fabbisogno.*

## Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

- debbono iscriverne alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre 2011**;

- possono iscriverne anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età

entro il **30 aprile 2012**.

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.



Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

*Niente di più semplice considerato l'affollamento creatosi nelle classi in questi ultimi anni e la sparizione delle ore di compresenza!*

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

**All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).**

**L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi**, circostanze queste che, in base agli elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, **le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.**

*La Circolare non lo dice esplicitamente, ma in realtà non è vero che i genitori potranno optare per qualsiasi*

*(Continua a pagina 6)*

(Continua da pagina 5)

si scelta di orario settimanale in quanto il vincolo alla disponibilità di organico, di fatto, limita le possibilità all'unica scelta delle 27 ore perché gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze verranno concessi sulle 27 ore. Soltanto per quarte e quinte l'organico dei maestri sarà ancora calcolato sulle 30 ore. Questo significa che, anche per il prossimo anno e i successivi due, continuerà la riduzione di organico nella scuola primaria. Questa informazione, come avvenuto nei due anni precedenti verrà specificata nella circolare sugli organici,

così come verrà ribadito che nessun nuovo tempo pieno potrà essere attivato, se non per compensazione di altri che sono stati soppressi. Le famiglie dovrebbero essere correttamente informate che le loro possibilità di scelta sono di fatto molto più limitate di quanto la propaganda abbia loro illustrato.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni esterni, obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

## Modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico

L'obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

**Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica.** Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare per iscritto il mancato accoglimento delle stesse agli interessati. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

*La razionalizzazione della rete scolastica, conseguente alla finanziaria del 2008, rende, in alcuni casi, impossibile alle famiglie poter scegliere una scuola in particolare perché l'iscrizione verrà comunque subordinata alla disponibilità di posti.*

## Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

*Prendiamo atto che teoricamente sia ancora possibile accedere alle quattro opzioni alternative; chissà se lo sarà anche di fatto!*



## Formazione iniziale docenti

Dal 15 febbraio 2011 sarà in vigore il nuovo modello formativo.

Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 24 - Supplemento Ordinario n. 23, il **Decreto 10 settembre 2010, n. 249** - Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014).


Ora il decreto è legge dello Stato. Trascorso il periodo di vacatio legis sarà vigente a decorrere dal 15 febbraio 2011.

Rimangono tuttavia ancora da adottare i provvedimenti che riguardano l'attivazione dei percorsi di laurea magistrale e di Tirocinio formativo attivo da parte degli atenei, i contingenti di tutor, di aspiranti ammessi e i relativi bandi con l'indicazione delle date per le prove, la formulazione della prova nazionale per l'accesso al TFA e l'individuazione dei requisiti per le prove di accesso alle lauree magistrali.

(Comunicato Stampa Gilda degli Insegnanti)



# PART TIME ed ATTIVITA' FUNZIONALI



**F**inalmente, almeno in Veneto, è stata fatta chiarezza sulla quantità di ore funzionali all'insegnamento che devono obbligatoriamente svolgere i docenti in part-time o con spezzoni orari.

La Gildea di Treviso, per tramite del Coordinatore Regionale, presentando il parere legale ed alcune sentenze della giurisprudenza, ha chiesto ed ottenuto risposta dall'USR Veneto. Il Direttore Regionale Palumbo, preso atto delle argomentazioni, con nota del 13 dicembre 2010, ha sanato un'annosa controversia che costringeva gli insegnanti in part-time a partecipare a tutte le ore di riunioni collegiali riferite all'art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL vigente. **Il documento sostiene che tutti gli impegni funzionali all'insegnamento debbano essere ridotti in misura proporzionale all'orario di servizio**, come del resto il buon senso avrebbe da sempre suggerito.

I problemi nascevano dall'interpretazione dell'O.M. sul Part-time n. 446/97 che, all'art. 7 (facente riferimento ad un precedente CCNL scuola, quello del 99) cita testualmente quanto segue: *“Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto parziale. Restano comunque fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt 40 e 42, II e III comma del CCNL 1999 (attuali art. 28 e 29 co 2 e 3 lettera a del CCNL 2006-09). Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma*

*3 lettera b) (attuale art. 29 co 3 lettera b del CCNL 2006-09), il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito”.*

La maggior parte dei dirigenti interpretava l'ordinanza, supportata dal parere dei confederali, a svantaggio degli insegnanti in P.T., costretti allo svolgimento pieno del monte ore di collegio docenti, programmazione d'inizio e fine anno e comunicazione alle famiglie (art. 29, co 3 lettera A) e che si vedevano ridotte in proporzione

solo le ore di Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione (art. 29, co 3 lettera B). Inoltre la mancata uniformità nella definizione, ha sempre creato forme di sperequazione nella quantità di impegni riservati a tali insegnanti, tra un'istituzione scolastica e l'altra.

Ora ci auguriamo che l'esempio del Veneto possa essere seguito anche nelle altre regioni e province in cui il problema si è evidenziato.

**Michela Gallina**

**Pubblichiamo integralmente il testo della**

**Circolare - Prot MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2**

**Venezia, 13 dicembre 2010 – USR Veneto**

**OGGETTO: Docenti in part-time e attività funzionali ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) CCNL 2006/09.**

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29, comma 3, lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time.

Considerato l'interesse generale e la frequenza delle richieste di chiarimento in merito, si ritiene di precisare quanto segue:

premesso che la questione posta non può riguardare le attività obbligatorie, si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all'orario stabilito;

Pertanto dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche, soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili.

Il Dirigente Scolastico dovrà quindi fornire, al docente in part-time, un calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.

Quanto sopra in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte ore di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale previste dall' art. 28 del CCNL 2007.





# Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



## Inidoneità temporanea

Sono un'insegnante di scuola primaria, negli ultimi anni ho effettuato molte assenze dal servizio per motivi di salute, fra cui disturbi di tipo ansioso. Ora il dirigente ha richiesto per me la visita medico-collegiale per richiedere l'inidoneità temporanea all'insegnamento ed è una soluzione che mi dà un certo sollievo. Vorrei sapere però se i mesi di inidoneità, che mi verranno dati saranno conteggiati come malattia perché in tal caso andrei a superare il tetto previsto dal contratto nazionale. Cosa posso fare per evitare il licenziamento?

**Silvia M.**

*Cara Silvia, sì, chi si trova in inidoneità temporanea va considerato in malattia, con tutte le limitazioni stipendiali previste dalle disposizioni di Brunetta. Il CCNL consente un periodo massimo di 18 mesi di assenza nell'arco di un triennio, di cui i primi 9 a retribuzione intera, i successivi 3 con la riduzione del 10% e gli ultimi 6 con la riduzione del 50% dello stipendio (art. 17 del CCNL 2006-2009). Oltre il 18° mese scatta l'interruzione del rapporto di lavoro. Nel tuo caso però, siccome il problema non è di natura fisica, anziché startene assente, puoi chiedere di essere utilizzata in altri compiti. In questo modo salvi il posto di lavoro e vieni impiegata in biblioteca o in segreteria (non*

*necessariamente della tua scuola) o presso gli uffici dell'UST o USR, previo assenso del dirigente di quella determinata amministrazione. Ricorda però che avrai un orario settimanale di 36 ore anziché 24. Trovi altre informazioni più specifiche a riguardo nel "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute", dell'anno 2008.*

## Pulizia alunni

Sono una supplente non abilitata, di terza fascia d'Istituto, assunta con contratto del dirigente su posto di sostegno.

Quest'anno mi trovo a seguire un alunno che non è autonomo nella pulizia personale e, quando viene a mancare l'assistente polivalente, l'insegnante fiduciaria ha dato disposizione a me affinché la sostituisca nell'accompagnare il bambino ai servizi e successivamente a pulirlo. Vorrei sapere se possono richiedermi questo tipo di attività, a me sembra che non debba spettare ad un insegnante ma mi è stato risposto che chi c'era prima di me provvedeva all'igiene dell'alunno.

**Roberta S.**

*Cara Roberta, certo che non spetta agli insegnanti occuparsi dell'igiene degli alunni, spetta invece al personale ausiliario (bidelli) come da CCNL vigente: Tabella A, profili di area del personale ATA, Area A. Trovi infatti scritto:*

*"presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap (...) nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (...)". Dalla tua lettera però non si capisce se tu abbia ricevuto un ordine scritto per svolgere questo tipo di mansione. Se sì, faccelo pervenire, gli ordini di servizio possono essere fatti solo dal dirigente non certo dall'insegnante fiduciaria che non ha alcuna facoltà di distribuire incarichi ai colleghi. Non accettare mai ordini verbali né da colleghi né dal dirigente, pretendi sempre che ti vengano messi per iscritto così hai poi la possibilità di impugnarli e farti tutelare dal sindacato.*

## Maternità obbligatoria

Sono un'insegnante precaria di scuola dell'infanzia regolarmente iscritta al vostro sindacato.

A me scade il contratto il 30/06, siccome sono incinta, vorrei sapere se, nel momento in cui entro in astensione obbligatoria, posso sospendere la stessa prima del termine del contratto per riprenderla poi a giugno, anche rinunciando alla retribuzione di luglio e agosto.

**Ilaria B.**

*Cara Ilaria, no, la maternità obbligatoria non può essere sospesa. Non c'è alcuna elasticità: sono previsti 5 mesi consecutivi. Solo il congedo parentale può essere frazionato.*